

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
AD ESSO CONNESSE**

(n. 1)

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori:		Esame del regolamento interno:	
Scalia Massimo, <i>Presidente</i>	10, 11, 12 13, 14	Scalia Massimo, <i>Presidente</i>	3, 8, 9
Bargone Antonio	13	Bargone Antonio	8, 9
De Angelis Giacomo	13	Matteoli Altero	8, 9
Formenti Francesco	11, 12	Variazione nella composizione della Commissione:	
La Volpe Alberto	12	Scalia Massimo, <i>Presidente</i>	3
Matteoli Altero	8, 11, 13	ALLEGATO:	
Sospiri Nino	14	Regolamento interno della Commissione ..	15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

**Variatione nella composizione
della Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 luglio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Paola Martinelli, in sostituzione del deputato Paolo Arata, dimissionario.

Esame del regolamento interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno della Commissione.

La discussione avrà luogo sullo schema di regolamento predisposto dalla presidenza sulla base delle ampie intese registrate nell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. Avverto che il testo definitivamente approvato dalla Commissione sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Do lettura della proposta di regolamento interno:

**TITOLO I
NORME APPLICABILI**

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati 20 giugno 1995 istitutiva della Commissione, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto ivi non espres-

samente disciplinato, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva, dura in carica per la durata prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima deliberazione.

ART. 3.

*(Sostituzione dei componenti
della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

*(Partecipazione alle sedute
della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22 e

salvo quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16.

ART. 5.

(Costituzione della Commissione ed elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza).

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dal Vicepresidente e dai Segretari.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 7.

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, rife-

rendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 8.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese — ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione — inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da tre componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 11.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. A tal fine sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.

4. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può

annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione di norma vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

ART. 14.

(Attività istruttoria).

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad audizioni e acquisire documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 15.

(Esame di testimoni).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

ART. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 19.

(Relazioni alla Camera).

1. La Commissione presenta alla Camera, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione deve riferire alla Camera, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presi-

denza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono trasmessi all'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti).

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 12, comma 3; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.

ART. 23.

(*Modifiche al regolamento della Commissione*).

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALTERO MATTEOLI. Presidente, non sapevo che vi fosse un termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Per la verità avevo inviato una nota con la quale pregavo i colleghi di comunicare eventuali emendamenti.

ALTERO MATTEOLI. Questa nota non mi è arrivata.

Mi rendo conto che la proposta di regolamento in esame si pone sulla stessa linea di quelli previsti per Commissioni di questo tipo. Anche in questo caso il presidente sa, per l'esperienza acquisita nel corso degli anni in situazioni simili, che uno dei problemi più delicati riguarda la segretezza dei documenti.

Nel merito, ritengo che l'ultima parte dell'articolo 18 non sia condivisibile; mi riferisco a quella in cui si dice che « Il regime di riservatezza e di segretezza dei documenti viene stabilito dal presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'ufficio di presidenza ». Poiché in un precedente articolo, laddove si parla dell'ufficio di presidenza, è previsto che esso sia allargato ai capigruppo, ritengo che tale riferimento debba essere previsto anche nell'articolo 18, perché in una materia così delicata è oppor-

tuno che dell'ufficio di presidenza facciano parte i rappresentanti di tutti i gruppi.

Propongo quindi di aggiungere all'articolo 18, al comma 1, le parole « integrato dai rappresentanti dei gruppi ».

Vorrei proporre poi una modifica (peraltro marginale e sulla quale non insisto molto, anche se ritengo che su di essa sia possibile raggiungere un accordo unanime) al comma 2 dell'articolo 12. In tale comma si dice che « Le delibere della Commissione vengono pubblicate di norma negli atti parlamentari ». Ritengo che l'espressione « di norma » sia riduttiva, visto che le delibere vengono pubblicate sempre. Con tale formula, infatti, sembrerebbe che le delibere non siano sempre pubblicate. Ciò creerebbe qualche problema anche per il lavoro dei commissari, che sarebbero costretti a verificare, di volta in volta, ciò che è stato deliberato. Pertanto, all'articolo 12, al comma 2, propongo di sopprimere le parole « di norma ».

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, sopprimere le parole « di norma ».

12. 1.

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole « Ufficio di presidenza », aggiungere le parole « integrato dai rappresentanti dei gruppi ».

18. 1.

Condivido le due proposte di modifica formulate dal collega Matteoli.

ANTONIO BARGONE. Constato che per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione. Ho esperienza di altre Commissioni nelle quali si è ridotto questo numero a un terzo dei componenti; è possibile, infatti, che dopo le prime sedute si determini un'assenza consolidata che purtroppo, sia pure con preoccupazione, bisogna registrare come un dato costante. Con una previsione di questo tipo si rischia di bloccare le delibe-

razioni della Commissione. Propongo pertanto che per garantire il numero legale sia sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Il regolamento prevede che la votazione nominale possa essere richiesta da tre componenti.

ANTONIO BARGONE. Se per ogni votazione non sono presenti la metà più uno dei componenti, la Commissione non può deliberare.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede una verifica del numero legale, la Commissione può comunque deliberare. È una norma un po' a rischio, nel senso che non garantisce nell'eventualità che non ci sia il numero legale e contemporaneamente tre commissari decidano di chiederne la verifica. Se però la sua richiesta corrisponde alla tradizione regolamentare di altre Commissioni d'inchiesta...

ANTONIO BARGONE. È la regola presso la Commissione antimafia.

ALTERO MATTEOLI. Sono contrario alla modifica proposta dal collega Bargone, anche se so perfettamente che quanto da lui lamentato si è spesso verificato. Il fatto che sia necessaria la metà più uno dei componenti per la validità delle deliberazioni rappresenta però una garanzia rispetto a possibili colpi di mano. È chiaro che tre commissari possono chiedere una verifica qualora si presentasse, in una votazione delicata, la necessità di non far passare un documento senza una larga partecipazione. È una garanzia che non toglierei.

PRESIDENTE. Il collega Bargone insiste nella sua richiesta?

ANTONIO BARGONE. Ho sollevato una questione che deriva da un'esperienza che l'onorevole Matteoli conosce abbastanza bene; non è un problema di principio, quindi posso anche rinunciarvi. Dobbiamo però tutti assumere, con senso di

responsabilità, la consapevolezza che poi bisogna essere presenti in Commissione, altrimenti si rischia di bloccarne l'attività.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con questo richiamo alla responsabilità del collega Bargone: poiché tutti desideriamo far funzionare la Commissione, vi è un impegno morale a garantire anche la presenza perché si possa procedere nel nostro lavoro.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli da 1 a 11 non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.
Pongo in votazione l'emendamento Matteoli 12. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 13 a 17 non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18.

Pongo in votazione l'emendamento Matteoli 18. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 19 a 23 non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Poiché non vi sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il regolamento interno nel suo complesso.

(È approvato).

Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori.

PRESIDENTE. Dopo aver proceduto all'approvazione del regolamento interno della Commissione, comunico ai colleghi che l'ufficio di presidenza ha preso in esame alcune ipotesi di lavoro per la Commissione ed ha delineato alcuni filoni di attività, che esporrò non in ordine cronologico, anche se sussiste qualche priorità in tal senso.

Si dovrà procedere alla ricognizione delle inchieste giudiziarie in corso, dei procedimenti in fase dibattimentale e delle sentenze già emanate, anche in connessione con i reati relativi alle attività estrattive illegali. La ricognizione dovrebbe essere sia documentale (acquisizione degli atti), sia diretta (audizioni).

Dovranno essere affrontate le questioni tecnico-amministrative connesse allo smaltimento, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti: esame, anche *in loco*, delle problematiche causate dalle procedure autorizzatorie e delle conseguenti più ricorrenti infrazioni amministrative e penali.

Sarà poi opportuno svolgere una verifica della situazione impiantistica, in base anche alle tipologie dei rifiuti: assetti proprietari, distribuzioni territoriali, effettivo livello di utilizzo degli impianti.

Infine, dovrà essere effettuata una verifica della validità dell'attuale quadro normativo nazionale, regionale e comunitario, sia sotto il profilo procedurale-amministrativo, sia sotto quello sanzionatorio-repressivo (sono importanti gli elementi già emersi nell'indagine conoscitiva della Commissione ambiente: faccio presente ai commissari che è a disposizione il relativo volume).

Alla luce delle priorità che ho elencato, le prime audizioni potrebbero essere le seguenti (le proposte hanno un carattere puramente esemplificativo e non configurano una rigidità di programma): procuratore nazionale aggiunto presso la Procura nazionale antimafia, dottor Alberto Maritati, coordinatore delle indagini su « discariche e criminalità organizzata »...

FRANCESCO FORMENTI. Chi ha scelto il coordinatore ?

PRESIDENTE. La Direzione nazionale antimafia.

Potrebbero poi essere ascoltati i singoli procuratori maggiormente impegnati nelle indagini sui rifiuti: Neri (procura presso la pretura di Reggio Calabria), Porcelli (pretura di Catanzaro), Pace (procuratore capo di Matera), Narducci e De Falco (pretura di Roma), le procure di Napoli, Puglia e Santa Maria Capua Vetere e quella di Frosinone.

Infine, si può prevedere l'audizione delle autorità di Governo (inclusi i commissari *ad acta* nominati in alcune situazioni proprio per la questione dello smaltimento dei rifiuti), i tecnici e gli operatori del settore, molti dei quali sono individuabili tra quelli auditi presso la Commissione ambiente nell'ambito dell'indagine conoscitiva che ho già citato.

Naturalmente potremo ascoltare anche rappresentanti di associazioni ambientaliste e di comitati di cittadini.

È poi prevista una serie di sopralluoghi, anch'essi con carattere esemplificativo. L'orientamento è quello di partire dalle zone già oggetto di indagini, come la Campania: in particolare, Pianura, Villaricca, Giugliano, Qualiano ed il litorale domizio-flegreo. A seguire potremmo eseguire sopralluoghi a Caserta, Matera, Bari e Bitonto, Brindisi, Reggio Calabria, Dresano e Lacchiarella (Milano), Cirié e Piosasco (Torino), Tortona (Alessandria) ed altri siti che ritenessimo importanti.

È stata sottolineata anche l'esigenza di prevedere incontri con il presidente della regione Sicilia e con le altre autorità siciliane. Inoltre, sono previsti incontri con gli

assessori regionali e provinciali, i sindaci e le autorità giudiziarie e di polizia (nel testo che avete come sintesi del programma che ho illustrato, quando si parla di « incontri » ci si riferisce sempre ad audizioni, delle quali viene redatto il resoconto stenografico).

Un altro punto riguarda la documentazione da acquisire: gli atti della Commissione antimafia in materia di rifiuti e criminalità organizzata; la normativa comunitaria, nazionale e regionale (in parte già predisposta dal servizio studi della Camera); gli atti giudiziari; gli altri documenti segnalati dai membri della Commissione o che pervenissero alla Commissione. La documentazione, con il relativo elenco aggiornato, sarà messa a disposizione di tutti i parlamentari, ovvero dei membri della Commissione, ove esistano problemi di riservatezza e segreto istruttorio. Nell'ufficio di segreteria posto al primo piano di questo palazzo saranno conservati i documenti liberi, mentre quelli classificati saranno rinvenibili presso un ufficio dirimpetto.

Infine, in virtù della prassi vigente presso le Commissioni d'inchiesta e come previsto anche dal regolamento interno, l'ufficio di presidenza deve nominare i consulenti della Commissione; la scelta verrà successivamente ratificata dalla Commissione stessa in seduta plenaria.

ALTERO MATTEOLI. Vorrei fare una considerazione sul programma che ci è stato presentato. Il presidente sa, in quanto conosce questo problema per averlo seguito anche in altre sedi, che la Toscana è una delle regioni più interessate dal problema dei rifiuti. Da qui la mia richiesta di prevedere, tra i sopralluoghi già fissati, anche quello in Toscana, in cui vi sono state vicende di ordine giudiziario che hanno riguardato soprattutto la questione concernente il trasporto dei rifiuti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il programma dei lavori della Commissione, occorre procedere, più che alla sua approvazione formale, ad un esame ed eventualmente ad un'integrazione. Ho già specifi-

cato che i nomi delle persone da ascoltare sono indicate a titolo esemplificativo. L'onorevole Matteoli ha sottolineato la questione toscana, ma problemi analoghi esistono in Emilia, mentre il Piemonte già figura nell'elenco. Il programma non deve essere inteso in senso rigido.

FRANCESCO FORMENTI. Ho letto la nota per l'ufficio di presidenza contenente il programma dei sopralluoghi. La delibera istitutiva si riferisce ai rifiuti solidi urbani e alle connessioni malavitose; nell'elencazione dei sopralluoghi si individuano Dresano e Lacchiarella, in provincia di Milano, che nulla hanno a che vedere con i rifiuti, trattandosi di due depositi industriali che non c'entrano nulla con la Commissione d'inchiesta. Lo stesso discorso vale per Ciriè, Piovascò e Tortona, in cui esiste una situazione — come il presidente ben sa — di degrado industriale; la magistratura in alcuni casi ha bloccato la produzione, ed i materiali risultanti da tale produzione sono rimasti stoccati. Proprio per la natura del materiale stoccato in questi silos, che è altamente inquinante, sono stati predisposti determinati provvedimenti, alcuni dei quali già adottati dal ministro, al fine di risolvere il problema. Ma queste vicende non c'entrano nulla con i rifiuti. A Dresano e Lacchiarella, infatti, la Petrodragon ha stoccato materiali che stanno inquinando, avendo perforato i silos; ma — ripeto — ciò non ha nulla a che vedere con la nostra Commissione. Lo stesso discorso vale per Ciriè, Piovascò e Tortona.

PRESIDENTE. Insisto sul carattere esemplificativo e, in merito all'osservazione del collega Formenti, faccio presente che il dibattito su cosa si debba intendere per rifiuto è acceso nella Commissione che lo stesso collega Formenti presiede, proprio in ordine alla possibilità di recupero o meno ed alla qualità che i materiali degradati assumono nel momento in cui lo stoccaggio si concretizza semplicemente nell'accantonare i rifiuti da una parte.

FRANCESCO FORMENTI. È stata la magistratura a bloccare l'attività produttiva.

PRESIDENTE. Per volontà dipendente dalle imprese o dalle amministrazioni. La natura dei materiali non è poi semplice da definire.

FRANCESCO FORMENTI. Comunque, il ministro ha già nominato un commissario *ad acta*; si potrebbe determinare una sovrapposizione.

PRESIDENTE. Nel nostro programma infatti è prevista la possibilità di ascoltare i commissari *ad acta*.

FRANCESCO FORMENTI. Ciò comunque esula dalle competenze previste dalla delibera istitutiva.

ALBERTO LA VOLPE. Desidero richiamare l'attenzione sull'opportunità di affrontare il tema dei residui nucleari.

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza ha previsto uno specifico ambito di indagine dedicato ai rifiuti radioattivi, non comprendendo in questa definizione i rifiuti prodotti dall'esercizio delle centrali nucleari ancora esistenti nel nostro paese. È vero che nel programma di lavoro che vi è stato distribuito non è contenuto un riferimento a questo ambito di inchiesta, ma ciò è dovuto ad un mero disguido materiale.

ALBERTO LA VOLPE. Sarebbe inoltre opportuno prevedere l'audizione del presidente Cabibbo, che a mio parere potrebbe risultare particolarmente utile ai fini della nostra inchiesta.

Va valutato con attenzione anche l'aspetto internazionale, non quindi strettamente comunitario, del problema di cui ci occupiamo, trattandosi di un profilo particolarmente inquietante, così come dimostrano alcune vicende del passato, quale quella delle navi finite in Africa. Dal momento che il problema dello smaltimento dei rifiuti è strettamente collegato alla criminalità internazionale, oltre che a quella

interna, sarebbe opportuno, in sostanza, creare le condizioni per riuscire a cogliere il nesso, la saldatura tra organizzazioni criminali nel nostro paese ed organizzazioni estere ad esse collegate.

ALTERO MATTEOLI. Ma questo è già previsto nella deliberazione istitutiva!

ANTONIO BARGONE. Raccomanderei di non « schiacciare » molto il programma sul versante giudiziario: nostro compito è quello di individuare responsabilità politiche, essendo quelle penali di competenza della magistratura. In questo senso, vanno evitate rischiose sovrapposizioni. In considerazione di tale esigenza, propongo di ascoltare il ministro dell'ambiente, la cui audizione considero preliminare anche ai fini di un corretto rapporto tra le istituzioni, soprattutto per avere un'idea ed acquisire un quadro delle iniziative che il ministro stesso intende adottare sul versante del quale ci stiamo occupando. Per esempio, sarebbe opportuno chiedere al ministro di indicare alla Commissione i criteri, gli orientamenti e gli obiettivi ai quali intende ispirarsi per la nomina dei commissari *ad acta*.

PRESIDENTE. L'esigenza testé manifestata dal collega Bargone è avvertita con intensità dall'ufficio di presidenza. È del tutto evidente che il lavoro della Commissione non potrà rappresentare una sorta di doppione dell'attività d'inchiesta affidata alle procure distrettuali antimafia o ad altri organi giudiziari.

Per quanto riguarda la necessità di acquisire gli orientamenti delle autorità preposte faremo riferimento all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente. È evidente che all'inizio della nostra attività potrà risultare utile ascoltare anche il ministro dell'ambiente su un tema definito, su specifiche tematiche attinenti al settore dei rifiuti, evitando — ripeto — di porre in essere un doppione rispetto all'indagine conoscitiva cui ha proceduto la Commissione ambiente della Camera.

GIACOMO DE ANGELIS. Non vorrei ripetere, presidente, quanto ho già detto

nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza a proposito delle priorità e delle urgenze. Dico, però, che possiamo correre il rischio di considerare tutte le questioni e tutti i luoghi altrettanto importanti, anche in considerazione della caratteristica, naturalmente positiva, di ciascun commissario di questa Commissione di conoscere il proprio territorio. Torno quindi ad osservare che abbiamo la necessità, nella definizione del programma generale, di compiere scelte di priorità.

A questo riguardo, ricordo assai sinteticamente quanto accaduto in Campania nel corso delle ultime settimane — dimissioni del prefetto Improta, commissario straordinario per i rifiuti, e sua sostituzione con il nuovo prefetto Catalani, nonché tutto quanto concerne specificamente alcune realtà delle province di Caserta e di Salerno oltre che, ovviamente, quella di Napoli — e chiedo ai colleghi presenti ed alla presidenza di valutare questo tipo di priorità. Nei prossimi giorni, peraltro, in Campania si determinerà una situazione esplosiva, poiché alcune discariche sono chiuse e quelle ufficialmente aperte ed autorizzate chiuderanno la prossima settimana, per cui si porrà un problema di ordine pubblico, una difficoltà in più.

Mi rendo conto che domani la Camera concluderà i suoi lavori prima della pausa estiva, ma mi pare che il presidente abbia parlato di una disponibilità a compiere una serie di verifiche. Il problema non è di chi voglia patrocinarle, ma della Commissione. Se, quindi, riteniamo che quella che ho indicato sia effettivamente una priorità, cerchiamo di compiere una verifica in tempi il più possibile rapidi.

Aggiungo che proprio pochi minuti fa ho ricevuto una telefonata dal prefetto di Caserta Damiano, il quale ha invitato lunedì tutti i parlamentari della provincia di Caserta proprio per discutere della situazione che si verificherà quando, proprio lunedì, chiuderanno le due discariche autorizzate e non si saprà dove mettere i rifiuti.

PRESIDENTE. Collega De Angelis, questa priorità era stata già riconosciuta dal-

l'ufficio di presidenza e credo che lo sarà anche dalla Commissione. La questione che rimane aperta, e sulla quale i commissari dovranno decidere, è se la Commissione ritenga di voler assumere subito qualche iniziativa o se questo non sia nelle sue possibilità.

NINO SOSPIRI. Dopo l'ampio confronto che si è svolto in ufficio di presidenza, non ho nulla da aggiungere in termini che potrei definire emendativi. Desidero, invece, sottoporre all'attenzione dei colleghi e del presidente la contraddizione che sembra emergere tra il contenuto dell'ultima parte della nota contenente lo schema di programma e quello del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento (nomine di consulenti ed esperti).

L'articolo 22 del regolamento prevede — si tratta di un aspetto che abbiamo chiarito nell'ambito dell'ufficio di presidenza — che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi indichi i nominativi dei consulenti e degli esperti e ne dia poi comunicazione alla Commissione. La nota prevede che la Commissione in seduta plenaria ratifichi i nominativi. A me sembra che tra le due disposizioni vi sia una contraddizione: non credo sia la stessa cosa ascoltare una comunicazione o ratificare. Pertanto, proporrei di sostituire le parole « verrà successivamente ratificata » con « verrà successivamente comunicata alla Commissione ».

PRESIDENTE. Collega Sospiri, abbiamo già chiarito questo punto in ufficio di presidenza: la nota che serve ai nostri lavori non ha il carattere delle « tavole della legge ».

NINO SOSPIRI. Poiché è prevista la redazione del resoconto stenografico, la parola « ratifica » potrebbe creare un contenzioso. Tuttavia, se siamo tutti d'accordo nel ritenere che si debba trattare soltanto di una comunicazione, il problema è superato.

PRESIDENTE. Sempre in ufficio di presidenza abbiamo spiegato per quali motivi si scelga regolamentarmente questa procedura. I capigruppo hanno già ricevuto, come proposta, un elenco di nominativi, ma, vista la pubblicità data alla seduta dalla resocontazione stenografica, la motivazione della procedura seguita risiede in un'esigenza di riservatezza.

Prego i capigruppo di far pervenire ai commissari l'elenco dei nominativi delle persone da ascoltare; l'ufficio di presidenza valuterà l'insieme delle proposte, delibererà e comunicherà alla Commissione le sue determinazioni. Questa è la procedura da seguire in base al regolamento.

L'ufficio di presidenza è convocato mercoledì 6 settembre alle 12.

La Commissione, invece, sarà presumibilmente convocata nel pomeriggio di martedì 12 settembre.

La seduta termina alle 13,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 4 agosto 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

**TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE****TITOLO I
NORME APPLICABILI****ART. 1.**

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati 20 giugno 1995 istitutiva della Commissione, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto ivi non espressamente disciplinato, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva, dura in carica per la durata prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima deliberazione.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i com-

ponenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22 e salvo quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16.

ART. 5.

(Costituzione della Commissione ed elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza).

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo

presiede, dal Vicepresidente e dai Segretari.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 7.

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 8.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese — ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione — inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da tre componenti e la

Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 11.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. A tal fine sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.

4. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

ART. 14.

(Attività istruttoria).

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad audizioni e acquisire documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 15.

(Esame di testimoni).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

ART. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il

Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 19.

(Relazioni alla Camera).

1. La Commissione presenta alla Camera, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione deve riferire alla Camera, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono trasmessi all'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di

un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti).

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 12, comma 3; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.

ART. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.